

MODELLO Articolo “sicurezza”

Convenzioni per l’attivazione e lo svolgimento di TIROCINI CURRICULARI in INGRESSO

Università degli Studi di Parma: Soggetto OSPITANTE.

Art. X

Applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., del D.I. 5 agosto 1998, n. 363 e del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

Art. X.1 – Indicazioni generali

L’allievo di Istituti Universitari nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, in base all’Art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a lavoratore; il Datore di Lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al fine di garantire la salute e la sicurezza dei Tirocinanti.

Art. X.2 – Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

L’Università degli Studi di Parma mette a disposizione di ogni Tirocinante i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Fanno eccezione i DPI personali e di lunga durata (es. scarpe antinfortunistiche, stivali, ecc.) che vengono forniti dal “Soggetto Promotore”.

Art. X.3 – Informazione, formazione, addestramento

Il “Soggetto Promotore” provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Nel rispetto degli obblighi di “*Informazione ai lavoratori*”, l’Università degli Studi di Parma, nella figura del Tutor/Referente del Tirocinio, fornisce ai Tirocinanti dettagliate informazioni in relazione a: i) rischi specifici esistenti nell’ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività; iii) misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

Qualora l’attività preveda l’utilizzo di attrezzature di lavoro e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), l’Università degli Studi di Parma, nella figura del Tutor/Referente del Tirocinio, fornisce ai Tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

Art. X.4 – Sorveglianza sanitaria

Nei casi in cui la valutazione dei rischi ne abbia evidenziato la necessità ed in riferimento a quanto disposto dalla legislazione vigente, il “Soggetto Promotore”: i) effettua la sorveglianza sanitaria dei Tirocinanti; ii) invia gli stessi a visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni; iii) valuta l’idoneità alla mansione specifica ed eventualmente rilascia il giudizio di idoneità come disposto dall’art. 41, comma del D.lgs. 81/08.

Art. X.5 – Aspetti inerenti la radioprotezione

L’Esperto Qualificato dell’Università degli Studi di Parma in base alle valutazioni relative all’entità del rischio, procederà alla classificazione, ai fini della radioprotezione, dei Tirocinanti (Art. 61, 79 del D.lgs. 230/95 s.m.i.).

Inoltre, nel caso si renda necessario, l'Università degli Studi di Parma provvederà a fornire i dosimetri per la valutazione della dose assorbita; le informazioni relative (nominativi, classificazioni, struttura ospitante, periodo di esposizione, risposte dosimetriche) dovranno essere inoltrate, oltre che al diretto interessato, anche all'Esperto Qualificato del Soggetto Ospitante che provvederà ad istituire e tenere aggiornate le relative schede personali (Art.81 – D.lgs. 230/95 s.m.i.).

Art. X.6 – Gestione degli infortuni

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, l'Università degli Studi di Parma si impegna a dare tempestiva comunicazione al “Soggetto Promotore” affinché questi possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. L'Università degli Studi di Parma provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post esposizione, in ragione della tipologia dell'evento occorso.